



Giunta Regionale della Campania

Allegato K
(Punto 4.4.11 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 144/2010

AREA 07 SETTORE 04

FASC. n.392/G-1

Il sottoscritto Dott. Carlo Paoletta, nella qualità di dirigente del Servizio 02 (ad interim), Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, dell'Area Personale, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal medesimo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendenti: sig.re **Chiavelli** Maria Adele, nata a San Giorgio del Sannio (BN) il 16.02.1959, matr.n.17672; **Matarazzo** Adelina, nata ad Avellino il 10.07.1954, matr.n.10082.

Oggetto della spesa: differenze retributive, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e interessi legali.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.2008.0981714 del 24.11.2008 (prat.n.3848 e 3849/2007 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 - Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.3340 della Corte di Appello di Napoli - Sez.Lav.e di Prev. ed Ass. – depositata il 10.06.2008 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv.Coppola Roberto in forma esecutiva in data 06.11.2008.

La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dei ricorsi riuniti in corso di causa per l'identità delle questioni trattate, proposti dalle dipendenti sig.re Matarazzo Adelina e Chiavelli Maria Adele e in riforma delle impugnate sentenze n.860/2004 e 861/2004 del Giudice del lavoro di Avellino ha, tra l'altro, dichiarato il diritto delle ricorrenti succitate, all'inquadramento nel profilo professionale di "addetto a macchine complesse", categoria B, posizione economica B3, ai sensi del CCNL del 31.03.1999, con decorrenza 29.10.1998, con ogni conseguenza giuridica, condannando la Regione Campania al pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo.

La Corte ha, altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo, in complessivi € 1.200,00, di cui 500,00 per onorari, nonché, per il secondo, in complessivi € 1.500,00, di cui € 700,00 per onorari, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Coppola Roberto.



Giunta Regionale della Campania

Allegato K

(Punto 4.4.11 del dispositivo)

Nelle more del procedimento, con D.D. n.123/2009, allo scopo di scongiurare aggravii di spesa a carico del bilancio regionale, il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento ha disposto la liquidazione, ai fini del successivo pagamento – ordinativo n.7870 - delle spese di lite in favore dell'avv.Coppola Roberto, come disposto in sentenza.

Giova premettere che successivamente all'insediamento dell'attuale Dirigente del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, avvenuto nel Febbraio 2008, si è provveduto ad effettuare una complessiva ricognizione dei debiti scaturenti dall'esecuzione delle sentenze di condanna conseguenti a ricorsi di dipendenti di questa Giunta regionale ed, inoltre, ad un approfondimento in ordine alla natura ed alla tipologia delle pronunce di condanna, in relazione a quanto disposto dagli artt. 282 e 431 c.p.c.

Con nota prot.n.299750 del 7.4.2008 il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento sottoponeva, pertanto, al parere del Settore Contenzioso Civile e Penale alcune osservazioni relative all'esecutività delle sentenze di condanna. L'art.431 c.p.c. stabilisce che: *"le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art.409 sono provvisoriamente esecutive"*. Tale disposizione normativa è stata sottoposta all'attenzione della Cassazione secondo la quale *"La provvisoria esecutività riconosciuta dal comma 1 dell'art.431 c.p.c riguarda solo le sentenze contenenti una condanna al pagamento (in favore del lavoratore e per crediti derivanti dal rapporto di lavoro) di somme di denaro, come indirettamente chiarito dalla disposizione del quarto comma dello stesso articolo (che fa in ogni caso l'esecuzione provvisoria delle sentenze fino alla somma di lire cinquecentomila), e non anche le sentenze che accertano il diritto del lavoratore ad una qualifica superiore e condannano il datore di lavoro all'attribuzione di detta qualifica, che ancorché in parte di accertamento e in parte di condanna, non sono comunque suscettibili di esecuzione forzata, non potendo l'attribuzione della qualifica ed il conferimento delle relative mansioni avvenire senza la necessaria cooperazione del debitore"* alla luce delle sentenze Cass. Civ. Sez. Lav. nn. 11364/04 e 3738/85.

Il Settore Contenzioso Civile e Penale, con nota prot.n.2008.426489 del 19.5.2008 rilevava l'esecutività dell'intero deliberato, ex art. 282 c.p.c., posizione ribadita anche con successiva nota prot.n.2008.551919 del 26.6.2008.

In esecuzione della sopra citata pronuncia giudiziale, in data 01.04.2009 si procedeva alla stipula del contratto individuale di lavoro con le dipendenti sig.re Matarazzo Adelina e Chiavelli Maria Adele realizzando in tal modo la regolarizzazione sia giuridica che economica delle rispettive posizioni.

Il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, al fine di procedere negli adempimenti della procedura per il riconoscimento di debito fuori bilancio, con D.D. nn. 275-276-277 del 17.07.2009 e nn. 282-283-284 del 20.07.2009, trasmessi in via telematica, ha ricostruito le carriere rispettivamente delle dipendenti Chiavelli e Matarazzo.

Successivamente con note prot. 660711 del 21.07.2009 e 663387 del 22.07.2009 si richiedevano al Settore Trattamento Economico le conseguenti quantificazioni delle somme dovute; con note prot. 673512 del 24.07.2009 e 681789 del 28.07.2009 il Settore Trattamento Economico ha comunicato le somme lorde dovute alle dipendenti in sopra menzionate a titolo di differenze retributive, gli interessi legali, nonché quelle relative agli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Il Settore Contenzioso Civile e Penale, con nota prot. 723695 del 12.08.2009 ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento l'atto di precetto notificato ad istanza delle dipendenti in parola e dell'avv. Coppola; pertanto, al fine di scongiurare duplicazione di pagamento, si è provveduto a sospendere gli adempimenti, ex D.G.R.C. 1731/06, finalizzati alla liquidazione degli importi spettanti in esecuzione della sentenza *de qua* relativamente alle dipendenti, attesa l'incompatibilità cronologica tra i termini brevi fissati dal giudice dell'esecuzione e quelli del procedimento di cui alla citata D.G.R.C.; mentre per l'avvocato, si comunicava che con D.D. 123/2009 era già stata disposta la liquidazione, ai fini del successivo pagamento, delle spese di lite; il tutto comunicato dal Settore Stato Giuridico ed Inquadramento all'Avvocatura Regionale con note prot. 740980 del 26.08.2009 e 776354 del 10.09.2009.



Giunta Regionale della Campania

Allegato K

(Punto 4.4.11 del dispositivo)

La procedura, sospesa nei termini di cui sopra, è stata successivamente ripresa, con richiesta al Settore Trattamento Economico dell'aggiornamento degli interessi, con nota prot. 728610 del 08.09.2010 dopo la trasmissione, da parte del Settore Contenzioso Civile e Penale della nota prot. 698976 del 26.08.2010, con la quale è stato rappresentato al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento (recte: si confermava quanto già anticipato per le vie brevi) che, "ad oggi, alcun atto di pignoramento presso terzi risulta essere stato notificato ad istanza delle dipendenti Chiavelli e Matarazzo.

Con nota prot.n.0793300 del 04.10.2010 il Settore Trattamento Economico, ha comunicato l'aggiornamento delle somme dovute alle dipendenti sopra indicate a titolo di interessi legali.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

– Sentenza n.3340 della Corte di Appello di Napoli -Sez. Lavoro, depositata il 10.06.2008, con relata di notifica.

TOTALE DEBITO

€ 7.869,54

Dipendente Chiavelli Maria Adele, matr.n.17672.

- Importo lordo a titolo di differenze retributive	€ 3.473,71
- Interessi legali e maggior danno maturati al 26.11.2010	€ 604,65
sub totale	€ 4.078,36
– Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 1.225,28

Dipendente Matarazzo Adelina, matr.n.10082.

- Importo lordo a titolo di differenze retributive	€ 1.694,85
- Interessi legali e maggior danno maturati al 26.11.2010	€ 273,23
sub totale	€ 1.968,08
- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 597,82

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;



Giunta Regionale della Campania

Allegato K
(Punto 4.4.11 del dispositivo)

- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

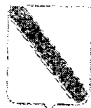
Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.0981714 del 24.11.2008 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 - Avvocatura;
- sentenza n.3340 della Corte di Appello di Napoli -Sez. Lavoro, depositata il 10.06.2008 ;
- nota prot.n.299750 del 7.4.2008 il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento;
- nota prot.n.2008.426489 del 19.5.2008 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 - Avvocatura;
- nota prot. 723695 del 12.08.2009 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 - Avvocatura;
- atto di precetto notificato ad istanza dell'avv.Coppola Roberto;
- nota prot.n.740980 del 26.08.2009 del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento;
- nota prot.n. 776354 del 10.09.2009 del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento;
- nota prot. 698976 del 26.08.2010 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 - Avvocatura;

Napoli, 13 / 12 /2010

Il Dirigente di Servizio
Dr. C. Paolella

Il Dirigente del Settore
Stato Giuridico ed Inquadramento
D^{ssa} A. Buccini



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Prot. n. **3848 e 3849/2007** *Avv. ca*
(che si prega di citare nella risposta)

Oggetto: **Giudizio Matarazzo Adelina e Chiavelli Maria**
Adele
Corte D'appello di Napoli - Sez. Lav
Sentenza n. 3340/08

07 - 04
SETTORE STATO GIURIDICO
ED INQUADRAMENTO
VIA S.LUCIA 81
NAPOLI

26/11
RACCOMANDATA A MANO

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza in oggetto con la quale la Corte D'Appello di Napoli, Sez. Lav., accoglie l'appello proposto dai dipendenti ivi indicati e condanna l'Amministrazione alle spese di giudizio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Andrea Conte

Avv. Anna Carbone
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

Dr. Pelella
Dr. Pappalardo
Dr. Conca
26/11/2008
AB

1/11/08
[Signature]

CC-3848/07

3369/08

SENT. N.
R.G. N.
CRON. N.

8 NOV 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

18078-AN

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. dr. Alessandro Bavoso | Presidente |
| 2. dr. Filippo de Caprariis | Consigliere |
| 3. dr. Pasquale Cristiano | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello
all'udienza del 8.5.2008 la seguente

SENTENZA

nella cause civili riunite iscritte ai n. 2388/2005 e 2389/2005 r. g.
sezione lavoro, vertente

TRA

MATARAZZO Adelina, CHIAVELLI Maria Adele, rappresentate e
difese dall'avv. Roberto Coppola, presso il quale elettivamente
domiciliano in Avellino, Corso Vittorio Emanuele, n. 8

APPELLANTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale
elettivamente domiciliata in Napoli, presso la Sede, alla Via S. Lucia n.

81

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AMMINISTRAZIONE
SETTORE CONTRATTI, LAVORO E PENALI

NAPOLI 11 NOV 2008

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi, depositati in data 4.4.2002, MATARAZZO
Adelina e CHIAVELLI Maria Adele, dipendenti della Regione
Campania con profilo professionale di "esecutore", IV qualifica

Carbone

11 NOV 2008

funzionale, adivano il giudice del lavoro di Avellino esponendo che erano state destinate ad operare su personal computer percependo la corrispondente indennità di rischio e di essere state assegnatarie, con delibera n. 1469 del 3.3.2000 della Giunta Regionale, rimasta inattuata nei loro confronti, del profilo di "addetto a macchine complesse (videoscrittura)", V qualifica funzionale, corrispondente alla Cat. B, posizione economica B3 del CCNL del 31.3.99, individuato con deliberazione di G.R. n. 7772 del 29.10.1998, integrativa della tabella H allegata alla LR 12/97, allegando di avere svolto dette mansioni rispettivamente dal 1995 e dal 1994 giusta allegati ordini di servizio.

Tanto premesso, chiedevano il riconoscimento del diritto a detto inquadramento a far data dal 29.10.1998, ovvero dalla data di adozione della citata delibera n. 7772.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania, la quale deduceva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.

Il giudice adito con sentenze n. 860/04 e 861/2004, pronunciate in data 6.4.2004, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.

Con separati ricorsi del 14.3.2005 le lavoratrici hanno spiegato appello avverso la sentenza di primo grado, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate, con vittoria di spese.

Costituitasi in giudizio, la Regione Campania ha contestato la fondatezza dei gravami, chiedendone il rigetto.

All'udienza di discussione odierna, previa riunione dei procedimenti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta, preliminarmente ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. la riunione del procedimento iscritto al n. 2389/2005 a quello, più antico, iscritto al n. 2388/2005, giacché connessi per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione.

Lamentano le lavoratrici, premesso che le mansioni da esse svolte non sono oggetto di contestazione, che ricorrevano tutte le condizioni per il riconoscimento del rivendicato inquadramento, ribadendo, in particolare, che la delibera n. 7772/98, limitatasi ad un corretto inquadramento del personale in considerazione della evoluzione tecnologica, non aveva, in realtà, istituito una nuova figura professionale e che con la legittima scelta operata dall'Ente, sebbene della stessa non avessero beneficiato tutto gli aventi diritto, non contrastava quella di cui alla delibera 7774/98, avente ad oggetto la indizione di un concorso per la copertura di 40 posti nell'ambito del nuovo profilo professionale.

La pretesa delle lavoratrici è contrastata dalla REGIONE CAMPANIA la quale insiste in primo luogo nell'eccepire che esse avrebbero dovuto partecipare a procedura selettiva per l'attribuzione di una posizione economica superiore, ritenendo non contrattualmente possibile il reinquadramento o la riclassificazione automatica del personale neanche in base al profilo posseduto o alle mansioni svolte.

Ed invero, la presente controversia non concerne la pretesa di un dipendente alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro in riferimento a posto di area superiore, per il quale è necessario l'espletamento di un concorso.

In realtà, la vicenda che occupa attiene alla mera riclassificazione di personale già assunto, con l'attribuzione del corretto profilo di nuova individuazione.

L'Ente, infatti, sulla base delle mansioni svolte, ha attribuito una specifica qualifica nell'ambito del profilo professionale di appartenenza, facoltà che prescinde dalla necessità di un concorso, e ciò, prendendo atto "che l'attività dei ricorrenti, in ragione dei progressi della tecnica e della tecnologia, da molto tempo ha perso le caratteristiche di relativa semplicità che un tempo la

contraddistingueva e si è trasformata in una mansione diversa e più complessa che, da un punto di vista oggettivo e realistico, ha, in certo senso, sostituito la precedente prestazione lavorativa".

Rileva il Collegio che le lavoratrici hanno documentalmente dimostrato di avere svolto mansioni di addette alla digitazione di atti al PC sin dalla metà degli anni 90 (giusta, rispettivamente per la MATARAZZO e la CHIAVELLI, attestazioni del 7.7.2003 e del 2.7.2003) contemporaneamente percependo la spettante indennità di rischio.

Con la deliberazione di G.R. n. 7772 del 29.10.1998 furono sostanzialmente meglio individuati "i profili professionali nell'ambito dei vari livelli funzionali all'epoca in vigore", laddove con successiva delibera di G.R. n. 1469 del 3.3.2000, posto che tra i profili indicati dal precedente provvedimento "è stato espressamente riconosciuto quello di "addetto a macchine complesse (videoscrittura)", venne disposto "di attribuire il profilo professionale di addetto a macchine complesse (videoscrittura) a tutti i dipendenti che, nell'ambito dell'originaria qualifica funzionale collocabile nella categoria B del C.C.N.L. del 31.3.1999, abbiano svolto attività di addetti a personal computer ed a sistemi di videoscrittura, per il cui uso abbiano percepito la relativa indennità di rischio, entro la data del 31.12.99".

Orbene, la Regione Campania non pone in dubbio la validità della delibera di G.R. n. 7772 del 29.10.1998 con la quale, meglio individuandosi i profili professionali sui quali articolare il personale, venne introdotto quello di "addetto a macchine complesse (videoscrittura)", V qualifica funzionale. Appare inoltre evidente che la suddetta modifica dell'articolazione del personale comportava la riclassificazione dei dipendenti con l'attribuzione del nuovo e corretto profilo agli aventi diritto. In tale ottica, la delibera di G.R. n. 1469 del 3.3.2000 assume valore non già costitutivo di un diritto all'attribuzione del corretto profilo, ma meramente dichiarativo del predetto diritto

fondato già sulla precedente delibera, fermo restando che la indetta selezione concorsuale per la copertura di posti nell'ambito del nuovo profilo era espressione di una scelta, per quanto legittimamente adottata, che non poteva al tempo stesso andare a discapito di coloro che avevano di fatto già acquisito da anni la (riqualificata) professionalità specifica richiesta per lo svolgimento delle relative mansioni.

Il diritto delle appellanti, dunque, all'attribuzione del profilo di "addetto a macchine complesse (videoscrittura)" sussisteva già sulla base della riclassificazione necessariamente conseguente alla delibera n. 7772/98, a fronte della pacifica e dimostrata utilizzazione delle stesse come addette al computer.

La difesa della Regione Campania, incentrata anche sul riordino del personale operato dal CCNL del 31.3.99 risulta non pertinente sotto una pluralità di profili, giacché non considera che la nuova disciplina contrattuale "de qua" concerne l'ulteriore progressione verticale dei dipendenti già correttamente inseriti nel nuovo sistema di classificazione e che comunque lo stesso ha ad oggetto progressioni da effettuarsi nella sua vigenza, non già mere e preesistenti riclassificazioni per rideterminazione di profili, come quella che aveva interessato le lavoratrici appellanti già prima del nuovo sistema contrattuale ed a prescindere dal momento in cui era stato espressamente riconosciuto il diritto già maturato.

Lo stesso comportamento tenuto dalla Regione Campania, consistito nel dare esecuzione alla delibera n. 1469/2000 (per quanto detto, in realtà a sua volta meramente attuativa della delibera n. 7772/98 cit.) nei confronti di altri dipendenti appare in forte ed inspiegabile contraddizione con le tesi esposte in questa sede dall'Ente e delle quali si è comunque rilevata l'infondatezza.

La decorrenza dell'inquadramento è stata correttamente individuata al 29.10.98, data della più volte citata delibera n. 7772/98 con la quale detto inquadramento è stato introdotto.

Per le suesposte – ed assorbenti - considerazioni, gli appelli devono essere accolti sicché, in riforma delle sentenze impugnate, va dichiarato il diritto delle lavoratrici appellanti all'inquadramento dal 29.10.98 nel profilo professionale di "addetto a macchine complesse", V qualifica funzionale, pacificamente corrispondente alla Cat. B, posizione economica B3 del CCNL del 31.3.99, con ogni conseguenza giuridica, inclusa la condanna della Regione al pagamento delle differenze retributive da ciascuna eventualmente maturate, oltre accessori dalla maturazione al saldo ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, come riformulato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 459 del 2000.

Segue la condanna della soccombente Regione alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

P. Q. M.

La Corte così provvede:

a) riunisce gli appelli; b) accoglie gli appelli e, per l'effetto, in riforma delle impugnate sentenze, dichiara il diritto delle appellanti all'inquadramento nel profilo professionale di "addetto a macchine complesse", V qualifica funzionale, corrispondente alla Cat. B, posizione economica B3, ai sensi del CCNL del 31.3.99, con decorrenza dal 29.10.98, con ogni conseguenza giuridica, condannando la Regione al pagamento delle differenze retributive da ciascuna eventualmente maturate, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo; c) Condanna la Regione alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate, per il primo, in complessivi € 1.200,00, di cui € 500,00 per onorari, nonché, per il secondo, in

complessivi € 1.500,00, di cui € 700,00 per onorati, con attribuzione
all'avv. Roberto Coppola anticipatario.

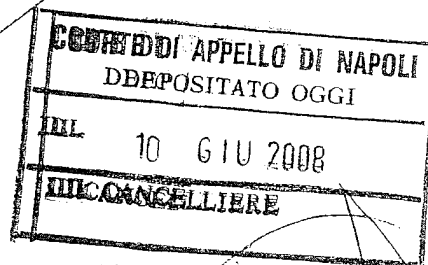
Così deciso in Napoli, 8.5.2008

Il Consigliere estensore

Peppino Wi. n.

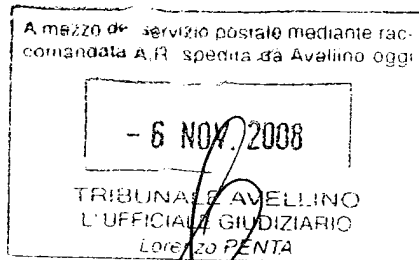
Il Presidente

[Handwritten signature]



RELATA DI NOTIFICA = L'anno 2008, il giorno

Istante l'Avv. Roberto Coppola, nella qualità. Io sottoscritto Uff. Giud. Addetto all'U.U.N. presso il Tribunale di Avellino, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto, per tutti gli effetti di legge Regione Campania, in persona del Presidente p.t., domiciliato in Napoli alla Via S. Lucia, ed ivi mediante spedizione di plico A.R.



Altra copia ho notificato alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t., domiciliato in Avellino alla Collina Liguorini – Centro Direzionale, ed ivi mediante consegna di copia a mani di

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009.0723695 del 12.03.2009

Stato Giudizio Inquadramento

Le 20.03.2009
Giudizio Inquadramento**3848 - 3849/2007**

**Giudizio Matarazzo Adelina – Chiavelli Maria
Adele
Corte D'Appello di Napoli– Sez. Lav
Sentenza n. 3340/2008**

Si fa seguito alla pregressa corrispondenza, in particolare alla nota prot.2008.0981714 del 24/11/2008 di trasmissione della sentenza emarginata, e si trasmette, in allegato alla presente, per gli opportuni adempimenti di competenza, copia dell'atto di precetto notificato ad istanza di avv. Roberto Coppola.

Vorrete, pertanto, adottare i provvedimenti del caso, previa verifica di eventuale inottemperanza, notiziando opportunamente la scrivente Avvocatura.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Andrea Conte

Avv. Anna Carbone
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

Forcella
Am. Perquisito
h/corona
25.05.09

STUDIO LEGALE
AVV. ROBERTO COPPOLA
C.so V. Emanuele n. 8 - Avellino
Centro L. A. S. n. 101 - Avellino
C.so D. D. P. n. 21 - Napoli
Tel. e Fax: 0825 26178

ATTO DI PRECETTO

L'Avv. Roberto Coppola, quale procuratore a lite delle sig.re **Matarazzo Adelina**, nata il 10/7/54 a Avellino ed ivi residente alla Via B. Francesca n. 10, cod. fisc. MTRDLN54L50A509W, **Chiavelli Maria Adele**, nata il 16/2/59 a S. Giorgio del Sannio (BN) e residente in Avellino alla Via F. Saverio n. 1, cod. fisc. CHVMDL59B56H894I, elettivamente domiciliate presso il sottoscritto procuratore, in Avellino al C.so V. Emanuele n. 8 che le rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di appello

IN VIRTU'

Della sentenza della Corte di Appello di Napoli, Giudice del Lavoro n. **3340/2008** del 8/5-10/6/2008, notificata, con rituale formula esecutiva, alla Regione Campania il 6-13/11/2008.

INTIMA

Alla Regione Campania in persona del Presidente p.t., di dare esecuzione al predetto titolo esecutivo e, per l'effetto:

a) ad inquadrare le appellanti nel profilo professionale di "addetto a macchine complesse", V qualifica funzionale, corrispondente alla Cat. B, posizione economica B3, ai sensi del CCNL del 31/3/99, con decorrenza dal 29/10/98, con ogni conseguenza giuridica di ricostruzione della carriera.

b) al pagamento delle differenze retributive maturate dalle istanti in virtù del maggiore livello, dal 29/10/98, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli ratei.

c) a pagare all'Avv. Roberto Coppola, la complessiva somma di € 868,87 così distinta:

Per diritti di precetto € 631,00, spese forfetarie in € 78,87, C.P.A. in € 14,19

ed IVA in € 144,81 così distinte:

Archivio € 77,00, disamina € 19,00, sessioni € 77,00, carteggio € 77,00,
esame sentenza € 19,00, richiesta formula esecutiva € 19,00, richiesta copie
€ 19,00, esame dette € 19,00, notifica sentenza € 19,00, esame e ritiro atti €
19,00, esame detta € 19,00, ritiro fascicolo € 19,00.

Precetto € 77,00, datt. e collaz. € 19,00, fascicolo € 19,00, disamina €
19,00, notificazione precetto € 19,00, ritiro atti € 19,00, accesso agli Uffici
Giudiziari € 19,00, presente nota € 19,00.

Con avvertenza che in difetto trascorsi gg. 10 dalla notifica del presente
atto si procederà ad esecuzione forzata.

(Avv. Roberto Coppola)

RELATA DI NOTIFICA = L'anno 2009, il giorno

Istante l'Avv. Roberto Coppola, nella qualità. Io sottoscritto Uff. Giud.
Addetto all'U.U.N. presso il Tribunale di Avellino, ho notificato e dato
copia dell'antescritto atto, per tutti gli effetti di legge alla Regione
Campania, in persona del Presidente p.t., domiciliato in Napoli alla Via S.
Lucia, ed ivi mediante spedizione di plico A.R.

Altra copia ho notificato alla Regione Campania, in persona del legale

rappresentante, domiciliato ex lege in Avellino al Centro Direzionale - **ATTO ESENTE**
TRIBUNALE

Collina Liguorini, ed ivi mediante consegna di copia a mani di

nr addetto Ferrarotto Vento

*509 -
L'07/08/2009*

[Signature]

Specifiche
Trasferita €
Spese postali €
Totale €
Da ripetersi a € mese
con mandato mod. 1889



RINNOVA

AREA 07 - SETTORE 04

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Stato Giuridico ed Inquadramento

Al Dirigente del Settore
Contenzioso Civile e Penale
dell'A.G.C. 04
SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 0299750 del 07/04/2008 ore 12:55
Dest.: Contenzioso Civile e Penale

Fascicolo: 2008.XXXVIII/1/1.4
Contenzioso Civile e Penale

10 APR 2008



Rif. nota n. _____ del _____

Oggetto:

Esecuzione sentenze di I grado inerenti la problematica del profilo professionale di "Addetto a macchine complesse" – Richiesta parere

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza in ordine alla problematica in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con sentenze nn. 15437/07, 13629/07 e 30830/07 il Tribunale di Napoli, Sez. Lav., in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato "il diritto dei ricorrenti all'attribuzione del profilo professionale di "addetto a macchine complesse", rientrante nella V qualifica funzionale (corrispondente all'attuale fascia C del CCNL vigente) in conseguenza delle mansioni svolte, riconducibili come tali al detto profilo professionale, in applicazione della delibera di Giunta Regionale n. 1469 del 03/03/2000 e con decorrenza da tale ultima data; per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati sia giuridicamente che economicamente nel profilo professionale sopra indicato fin dal 03/03/2000, con attribuzione delle conseguenti differenze retributive, da quantificarsi in separata sede a decorrere dal 03/03/2000".

In ordine alle suddette pronunce lo scrivente comunicava all'A.G.C. Avvocatura di ritenere sussistenti, tenuto conto della natura della problematica, gli estremi per la proposizione del gravame.

Si invita, pertanto, a comunicare se sia stato proposto appello avverso le citate sentenze e l'eventuale esito del giudizio.

Si sottopongono, inoltre, al parere di codesta Avvocatura le seguenti osservazioni.

L'art. 431 c.p.c. stabilisce che: "le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive".

Tale disposizione normativa è stata sottoposta all'attenzione della Cassazione secondo la quale "La provvisoria esecutività riconosciuta dal comma 1 dell'art. 431 c.p.c. riguarda solo le sentenze contenenti una condanna al pagamento (in favore del lavoratore e per crediti derivanti dal rapporto di lavoro) di somme di denaro, come indirettamente chiarito dalla disposizione del quarto comma dello stesso articolo (che fa in ogni caso salva l'esecuzione provvisoria delle sentenze fino alla somma di lire cinquecentomila), e non anche le sentenze che accertano il diritto del lavoratore ad una qualifica superiore e condannano il datore di lavoro all'attribuzione di detta qualifica, che ancorché in parte di accertamento e in parte di condanna, non sono comunque suscettibili di esecuzione forzata, non potendo l'attribuzione della qualifica ed il conferimento delle relative mansioni avvenire senza la necessaria cooperazione del debitore" (ex multis Cass.Civ., sez. lav., 17 giugno 2004, n. 11364; Cass.Civ., sez. lav., 21 giugno 1985 n. 3738).



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Affari Generali

Gestione e Formazione del Personale

Organizzazione e Metodo

Settore Stato Giuridico ed Inquadramento

Ref. nota n. _____ del _____

Oggetto:

In ordine alla condanna alle spese giudiziali si evidenzia, infine, il contrasto sussistente in giurisprudenza circa la provvisoria esecutività o meno del capo di sentenza contenente condanna alla refusione delle spese processuali. (Cass.Civ., Sez. III, 10 novembre 2004, n. 21367 nel senso della provvisoria esecutività della statuizione condannatoria, indipendentemente dall'accessorietà ad una statuizione principale di accertamento e/o costitutiva; Cass.Civ., Sez. II, 12 luglio 2000, n. 9236 nel senso della provvisoria esecutività della sentenza di condanna alla refusione delle spese solo allorché faccia seguito ad una statuizione di condanna e non già ad una statuizione di mero accertamento oppure costitutiva).

Alla luce della normativa codicistica e della giurisprudenza in materia ed al fine dell'adozione degli atti di competenza dello scrivente, si invita codesta Avvocatura a fornire motivato parere in ordine all'esecuzione delle citate sentenze che condannano l'amministrazione ad operare il reinquadramento sia giuridico che economico dei dipendenti oltre la condanna alle spese di lite.

MA

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Antonella Buccini



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Contenzioso Civile e Penale

cc 3145/07

Prot. n. _____ Avv. _____
(che si prega di citare nella risposta)

Oggetto: Esecuzione sentenze di primo grado inerenti la problematica del profilo professionale di "Addetto a macchine complesse".

AGC GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
SETTORE STATO GIURIDICO ED INQUADRAMENTO
VIA S. LUCIA N.81
80100 NAPOLI

SEN 02
SEN 05
16

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 0426489 del 19/05/2008 ore 12.01

Des. Servizio Supporto Legale del Settore Stato

Giuridico ed Inquadramento

Fascicolo: XXXV/1/1

Servizio Supporto Legale del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento



Si riscontra la nota prot. 2008.0299750 per comunicare che questa Avvocatura ha già provveduto ad appellare le sentenze ivi richiamate e relative al reinquadramento degli addetti a macchine complesse. Si provvederà a partecipare Codesto Settore dell'esito dei giudizi.

Quanto all'esecuzione delle citate sentenze, con le quali si condanna l'amministrazione ad operare il reinquadramento sia giuridico che economico dei dipendenti oltre che a corrispondere le spese di lite, si osserva quanto segue.

L'art. 431 c.p.c. titolato "Esecutività della sentenza" al comma 1 recita: "Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 sono provvisoriamente esecutive". Appare evidente il parallelismo con l'art. 282 c.p.c. e con i criteri interpretativi ad esso sottesi e, pertanto, l'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato trova legittima applicazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee per loro natura a costituire titolo esecutivo (da ultimo Cassazione civile, sez. II, 5.7.2006 n. 15294). Qualora una sentenza contenga sia un accertamento che una statuizione di condanna, la portata dell'art. 282 c.p.c. si estende all'intero deliberato. Il senso della norma, infatti, è che l'accertamento positivo del modo di essere dell'ordinamento, tanto se sia stata esercitata un'azione di condanna quanto se sia stata esercitata un'azione costitutiva, giustifica la possibilità di utilizzare la sentenza come titolo esecutivo se all'accoglimento di tali azioni si accompagni, come complemento della tutela sostanziale oggetto di esse, una statuizione di condanna. (Cassazione civile, sez. III, 3.9.2007, n.18512).

9



Quanto al capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di giudizio si osserva quanto segue. La Cassazione civile, con la sent. n.21367 del 19.11.2004, ha innovato il precedente quadro giurisprudenziale poiché, pur confermando che l'attributo dell'immediata esecutorietà va riconosciuto alle sole sentenze di condanna, ha tuttavia stabilito, rimarcando la portata innovativa della novella dell'art. 282 c.p.c., che: a) sono esecutivi tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria; b) di conseguenza è esecutivo anche quello contenente la condanna alle spese di giudizio, in tutti i casi in cui la sentenza accolga azioni non di condanna, oppure rigetti qualsiasi tipo di azione. Principio confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.232 del 16.7.2004 la quale dispone che: a) l'art. 282 non impedisce che siano muniti di efficacia esecutiva immediata capi condannatori "accessori" (ossia di accoglimento di domande accessorie ex art.31 c.p.c.) rispetto a capo non condannatorio relativo alla domanda principale, e cioè che, ove di vera accessorietà si tratti, opera pienamente il principio dell'anticipazione della efficacia della sentenza di merito (di condanna) rispetto al momento della definitività; b) il capo della condanna alle spese non può certamente definirsi "accessorio" nel senso di cui al'art. 31 c.p.c., in quanto non solo la pronuncia sulle spese non presuppone affatto, affinché il giudice possa (e anzi debba) adottarla, una domanda di parte, ma essa ha il suo "titolo" esclusivamente nel contenuto della decisione sul merito della controversia, in applicazione del principio della soccombenza (art.91 c.p.c.). Alla luce del nuovo testo della disposizione normativa, pertanto, si deve ritenere che valga la regola dell'immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, quale inconfutabilmente è anche quella delle spese del processo.

Avv. Alba Di Lascio 0817963645

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Andrea Conte

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0698976 26/08/2010

Mittente : Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario : Stato Giuridico ed Inquadramento

Classifica : 4.1.1.



3849/07

N. Pratica

Oggetto:

Riscontro alla nota prot. n. 371835 del
28.04.2010 -

Si riscontra la nota in oggetto e si rappresenta, come già anticipato per le vie brevi, che ad oggi alcun atto di pignoramento presso terzi risulta essere stato notificato ad istanza delle dipendenti Chiavelli Maria e Matarazzo Adelina (sentenza n.3340/08 della Corte di Appello di Napoli).

Tanto per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Andrea Conte

Avv. Acierno tel. 0817963544

Dot. Paolo
Dot. Colonna
Dot. De Falco
1.9.13



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Stato Giuridico ed Inquadramento

AREA 07 - SETTORE 04

Napoli, 6
Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0740980 del 26/08/2009 ore 14.30
De. 1. Contenzioso Civile e Penale

Fascicolo: 2009 XXXV/1/14
Contenzioso Civile e Penale



Al Dirigente del Settore
Contenzioso Civile e Penale
SEDE

c.a. Avv. Anna Carbone

Coppola **Riscontro nota prot. 723695 del 12.8.2009**

Atto di precetto notificato ad istanza dell' avv. Coppola – Giudizio Maria CHIAVELLI ed Adelina MATARAZZO.,

Sentenza Corte di Appello di Napoli sez. lavoro n. 3340/08.

Prat. Avv.ra 3848 – 3849/2007

Si riscontra la nota in oggetto con cui codesto Settore, inoltrava copia dell'atto di precetto notificato ad istanza dell'avv. Roberto Coppola, riferito alla sentenza sopra emarginata, "per gli opportuni adempimenti di competenza".

A riguardo si rappresenta che con DD.DD. nn. 275 – 276 – 277 – 282 - 283 e 284/2009, questo Settore ha provveduto alla ricostruzione della carriera dei dipendenti Chiavelli e Matarazzo ed a trasmettere i citati provvedimenti al Settore Trattamento Economico per la quantificazione delle somme così come indicato in sentenza, al fine di porre in essere gli adempimenti prescritti dalla DGRC 1731/2006 relativamente al capo di condanna delle differenze retributive, oltre accessori.

Si evidenzia, infine, che con DD. n.123/2009 (già inoltrato in via telematica) lo scrivente ha disposto la liquidazione, ai fini del successivo pagamento – ordinativo n.7870 -, delle spese di lite in favore dell'avv. Coppola, come disposto in sentenza.

Tanto si rappresenta, ai fini della valutazione di competenza di codesto Settore.

Il Responsabile di P.O.

-Renato Corona -

Renato Corona

Il Dirigente del Settore
dott.ssa Antonella Buccini
D'ordine
Dirigente del Servizio 02 ad interim
dott. Carlo Paoletta



MINOTIA



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Stato Giuridico ed Inquadramento

AREA 07 - SETTORE 04

Napoli, li

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

Al Dirigente del Settore
Contenzioso Civile e Penale
SEDE

c.a. Avv. Anna Carbone

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0776354

del 10/09/2009 ore 10.35

Dest: Contenzioso Civile e Penale

Fascicolo : 2009.XXXVIII/1/1.4

Contenzioso Civile e Penale



Oggetto Atto di precetto

Giudizio Maria CHIAVELLI ed Adelina MATARAZZO,,
Sentenza Corte di Appello di Napoli sez. lavoro n. 3340/08.
Prat. Avv.ra 3848 - 3849/2007

Si fa seguito alla comunicazione prot. 740980 del 26.8 u.s. e, ad integrazione della stessa, si rappresenta che lo scrivente, conformemente a quanto rappresentato con nota prot. 198789 del 6.3.2009, al fine di scongiurare duplicazione di pagamento provvederà a sospendere gli adempimenti finalizzati alla liquidazione degli importi spettanti in esecuzione della sentenza in oggetto.

Ad ogni buon conto, si resta in attesa di conoscere l'esito dell'eventuale giudizio di esecuzione.

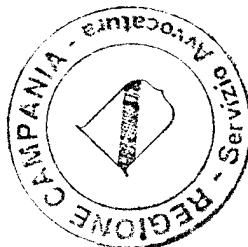
FP RC

Il Dirigente del Servizio 02 ad interim

- dott. Carlo Paoletta -

Il Dirigente del Settore

- dott.ssa Antonella Buccini -



11 SET. 2009